COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXVIII.

SEDUTA DI LUNEDÌ 2 AGOSTO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

RESTA e SEGNI: Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa alla istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie. (950) 304

PRESIDENTE 304, 305
LOZZA 304, 305
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 305

Senatori CIASCA ed altri: Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (878) 306

PRESIDENTE 306

CAVALLOTTI ed altri: Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia. (352) 307

PRESIDENTE 307, 308
TRABUCCHI, *Relatore* 307, 308
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 307
CAVALLOTTI 307

Senatori ROFFI e BARDELLINI: Concessione di un contributo straordinario al Comitato promotore delle celebrazioni del IV centenario della nascita di Torquato Tasso. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1070) 309

PRESIDENTE 309

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione per l'esercizio 1954-55, a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 e aumento del contributo ordinario annuo di lire 110.000.000, di cui il predetto Ente beneficia per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, a lire 167.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1049) 309

PRESIDENTE 309
D'AMBROSIO, *Relatore* 309

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatore BOGGIANO PICO: Collocamento a riposo degli insegnanti elementari. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (773) 310

PRESIDENTE 310
LOZZA 310
BUZZI, *Relatore*. 310

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*)

DEL VECCHIO GUELFI ADA ed altri: Sistemazione del personale insegnante della scuola elementare in assegnazione provvisoria per causa di forza maggiore (339) 310

PRESIDENTE 310, 311
LOZZA. *Relatore* 311
BADALONI MARIA 311
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 311

Votazione segreta:

PRESIDENTE 311

La seduta comincia alle 9,20.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Resta e Segni: Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa all'istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie. (950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Resta e Segni: Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa all'istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie.

Questo provvedimento ha avuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Riferirò io stesso brevemente.

Lo scopo del progetto in esame è di aumentare il fondo in dotazione al Centro e di inserire nell'attività del Centro stesso anche gli studenti universitari che, in base al testo attuale della legge, ne sono esclusi.

Io non ricordo quale fu, a suo tempo, il motivo che suggerì la esclusione degli studenti universitari, ma molto probabilmente era relativo alla ristrettezza dei fondi. Poiché dallo stanziamento di 8 milioni si passa a 25 milioni, non c'è motivo che gli universitari debbano essere esclusi da questo beneficio.

Un'altra innovazione, sulla quale però proporrò una leggera modificazione, riguarda il Consiglio di amministrazione. In base alla vecchia legge il Consiglio era presieduto da uno dei due Sottosegretari alla pubblica istruzione; nel progetto in esame ciò non viene specificato. Per la stessa dignità del Consiglio e anche per i contatti, talvolta di natura politica, che si devono mantenere con gli altri paesi, propongo di conservare questa specificazione.

Pertanto, invito la Commissione a volere approvare questo provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è così modificato: dopo « scuole secondarie », aggiungere « e universitarie ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un presidente;

b) di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) di tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Ministero del tesoro ».

Propongo di sostituire, alla lettera *a*), le parole: « di un presidente » con le altre: « di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, presidente ».

LOZZA. Mi dichiaro favorevole alla proposta del Presidente. Però, nutro qualche perplessità per il fatto che ci siano soltanto rappresentanti dei Ministeri.

PRESIDENTE. Si era cercato di inserire anche rappresentanti di altri enti, ma i tentativi fatti sono stati negativi, in quanto gli enti partecipanti sono tali in quanto versano dei contributi.

Tuttavia, non avrei difficoltà ad inserire un rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

LOZZA. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento alla lettera *a*), di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo:

« *e*) di un rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 2, che risulta del seguente tenore:

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un Sottosegrerario di Stato per la pubblica istruzione, presidente;

b) di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) di tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) di un rappresentante del Consiglio Superiore della pubblica istruzione ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« La Direzione dei servizi e delle attività del Centro secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, è affidata ad un direttore scelto dal Consiglio stesso anche fra i propri membri.

Per i servizi direttivi, amministrativi e contabili, possono essere messi a disposizione del Centro, nella posizione di « comando », non più di 4 persone, appartenenti ai ruoli dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da quello degli affari esteri ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il Consiglio di amministrazione:

a) esamina ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) stabilisce il programma annuale dell'attività del Centro e fissa le direttive generali per la sua esecuzione; approva la relazione annuale sull'attività del Centro da rimettersi al Ministero della pubblica istruzione e a quello degli affari esteri;

c) assume il personale e ne stabilisce il trattamento economico;

d) approva i contratti di assicurazione contro i danni delle persone che partecipano ai viaggi di istruzione organizzati dal Centro;

e) autorizza il presidente a stare in giudizio;

f) delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti e contributi da parte di enti, associazioni e privati, sugli acquisti e le alienazioni di immobili, sui prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste; sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle questioni che il presidente ritenga di sottoporre al suo esame.

Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), del presente articolo, sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; esse sono esecutive a meno che non siano annullate entro 30 giorni dalla data della trasmissione al Ministero.

I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione rispettivamente entro il 15 novembre ed il 31 marzo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori dei conti, su terne proposte dai Ministeri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del tesoro.

I revisori dei conti durano in carica un triennio.

I revisori dei conti esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione del Centro, esaminano i bilanci e i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.

Ai revisori dei conti è corrisposto un compenso annuo la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 4 della legge del 25 luglio 1952, n. 1127, è così modificato:

« *a*) di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 25.000.000 iscritto in quello degli affari esteri ».

LOZZA. Desidero esprimere la preghiera che il Ministero della pubblica istruzione cerchi di reperire maggiori fondi da dedicare a questa attività, d'accordo con il Ministero del tesoro.

Vorremmo che il Centro italiano viaggi cercasse di stabilire rapporti con tutto il mondo, in modo che gli studenti italiani possano visitare tutti i paesi, e viceversa gli studenti di tutti i paesi possano visitare l'Italia.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Al maggior onere previsto dall'articolo 6 della presente legge verrà fatto fronte

nell'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate previste nel primo provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« L'articolo 7 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, è soppresso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ciasca ed altri: Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ciasca, De Nicola, Jannaccone, Azara, Bertone, Molè, Nasi, Lussu, Cianca, Zanotti Bianco, Spallicci, Terracini, Palermo, Paolucci di Valmaggiore, Mastrosimone e Franza: Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, subordinandolo ad una modifica dell'articolo 3.

Riferirò io stesso molto brevemente, perché l'oggetto della proposta di legge credo non possa dar luogo a molte contestazioni. Si tratta della pubblicazione degli scritti di Francesco Saverio Nitti di cui tutti conosciamo ed apprezziamo il valore scientifico e culturale.

Confido, pertanto, che la Commissione vorrà approvare senz'altro il provvedimento in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Saranno raccolti e stampati a spese dello Stato gli scritti editi e inediti di Francesco Saverio Nitti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'incarico di raccogliere e di curare la stampa degli scritti medesimi sarà affidato ad apposito Comitato nominato dal Presidente della Repubblica e composto di alcuni parlamentari e studiosi delle discipline interessate. In qualità di segretario del Comitato sarà chiamato un rappresentante della famiglia Nitti, erede dell'opera edita e inedita e del carteggio.

Il Comitato pubblicherà anche una bibliografia completa.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Di regola il Comitato pubblicherà due volumi all'anno.

La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, preventivata in lire un milione a volume, è imputata agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63.

La spesa graverà per lire un milione sul capitolo n. 38 dello stato di previsione dell'esercizio 1953-54 e per lire tre milioni sul capitolo n. 40 dello stato di previsione dell'esercizio 1954-55. In ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1962-63 la spesa graverà per lire due milioni su apposito capitolo da istituirsi nei predetti stati di previsione.

La Commissione finanze e tesoro propone di sostituirlo con il seguente:

« Di regola il Comitato pubblicherà due volumi all'anno.

La spesa conseguente all'applicazione della presente legge, preventivata in lire un milione a volume, farà carico agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativi agli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1962-63, in ragione di lire 1.000.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, lire 3.000.000 per quello 1954-55 e lire 2.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura delle quote di detta spesa relative agli esercizi 1953-54 e 1954-55 si provvederà con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 38 e di quello n. 40 degli stati di previsione dell'indicato Ministero per i rispettivi esercizi ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cavallotti ed altri: Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnanti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia. (352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cavallotti, Caronia, Lozza, Gennai Tonietti Erisia, Buzzelli e Berardi: Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia.

L'onorevole Trabucchi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TRABUCCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Questa legge è di particolare importanza e non ritengo di soffermarmi a lungo per descriverne il significato e la portata. Desidero solo inquadrare il provvedimento nella sua portata scientifica e sociale. Si tratta di inserire nella tabella dei corsi complementari per le facoltà di medicina la cancerologia clinica e sociale. Il nostro ordinamento universitario, come è noto, prevede insegnamenti fondamentali e insegnamenti complementari. Gli insegnamenti fondamentali sono fissi, quelli complementari invece possono variare da facoltà a facoltà. Le facoltà stabiliscono annualmente, nel loro ordinamento, i corsi complementari prescelti. Gli studenti hanno l'obbligo di fare tutti i corsi fondamentali e un certo numero di corsi complementari.

Recentemente, alla tabella dei corsi complementari sono stati aggiunti altri insegnamenti complementari e precisamente: reumatologia, statistica sanitaria e antropologia. Si tratta ora di aggiungere l'insegnamento della cancerologia, e la necessità di questa aggiunta appare troppo evidente perché se ne debba oltre discutere. Basterà, forse, qualche esempio: all'università di Parigi esistono attualmente tre insegnamenti, non complementari, di cancerologia. Uno di essi tratta del problema generale del cancro (patogenesi), il secondo riguarda il problema della struttura delle cellule cancerose, il terzo riguarda la clinica del cancro.

I proponenti di questa legge, limitandosi ad un solo insegnamento, hanno preferito che esso sia quello della cancerologia clinica che presuppone gli altri due insegnamenti.

Ho presentato alcuni emendamenti, che sono stati già distribuiti.

Un primo emendamento riguarda la fissazione dell'insegnamento al terzo biennio indicazione che è opportuno sopprimere. Un altro emendamento è inteso ad aggiungere un secondo insegnamento che mi sembra abbia importanza essenziale per gli studi di medicina, cioè a dire l'insegnamento della chemioterapia.

L'insegnamento della chemioterapia presuppone delle conoscenze specializzate, le quali danno a questa materia una certa configurazione a sé anche nel campo strettamente scientifico. Si tratta di tutto un complesso di conoscenze di chimica batterica, di fisiologia batterica, di morfologia batterica, farmacologia generale, di clinica per l'applicazione terapeutica dei chemioterapici.

Con altro emendamento propongo di aggiungere l'insegnamento della chemioterapia anche per la laurea in scienza biologica, per la laurea in farmacia e per la laurea in medicina veterinaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole alla proposta di legge, per quanto la inclusione dell'insegnamento della cancerologia potrebbe aver luogo ad iniziativa delle stesse università, in applicazione della legge n. 312 del 1953, senza dover ricorrere alla emanazione di una apposita legge.

Ciò induce a considerare come superflua questa legge. D'altra parte, le considerazioni svolte dal relatore sono esatte. Accetto pure i suoi emendamenti.

CAVALLOTTI. Come presentatore della proposta di legge, ritengo opportuno rilevare che la esistenza della legge n. 312 del 1953, che dà facoltà alle università di istituire nuovi insegnamenti complementari, può essere citata fino ad un certo punto. Vero è che è data facoltà di istituire l'insegnamento della cancerologia, come di qualsiasi altra materia nuova, ma sta di fatto che finora non se ne è fatto niente. Quale è la ragione? La ragione è che – citerò le pa-

role del professore Pietro Rondoni, presidente della Lega per la lotta contro i tumori – esiste un insieme di interessi, non tutti scientifici, per cui finora in molte università non è stato ancora istituito l'insegnamento della cancerologia.

Il problema urge e io ho l'impressione che tutti ormai siano più o meno consci dell'importanza dello studio del cancro. C'è, quindi, da una parte la gravità del problema e dall'altra la frammentarietà dell'insegnamento, che bisogna assolutamente eliminare.

In altri paesi, dove questo insegnamento è praticato largamente nelle università, si è giunti persino al tipo di insegnamento cosiddetto verticale, oltre quello orizzontale. Quello orizzontale è quello che facciamo in Italia: patologia generale, medicina, clinica, e così via. L'insegnamento verticale è, invece, quello che abbraccia tutto l'insieme del problema del cancro, cominciando dalla istologia e finendo alla parte sociale.

Rinnovo, pertanto, l'invito ad approvare la proposta di legge e mi dichiaro favorevole agli emendamenti proposti dal relatore.

TRABUCCHI, *Relatore*. Ringrazio il rappresentante del Governo per avere accettato i miei emendamenti, come pure l'onorevole Cavallotti per lo stesso motivo Mi dispiace che non sia presente il collega professor Caronia a dimostrare la necessità di valorizzare e diffondere gli studi di chemioterapia, perché egli è stato uno degli antesignani della scienza chemioterapica, quando ancora questa scienza non aveva preso gli sviluppi attuali, acquistandosi una fama internazionale con gli studi sull'antimonio nella cura della leismaniosi.

Per quanto riguarda il fatto che questa proposta sarebbe superata dalla legge 11 aprile 1953, n. 312, che tratta degli insegnamenti complementari, mi permetterò di far presente che la legge opportunissima, che trasferisce anche alle facoltà la possibilità di inserire direttamente gli insegnamenti nuovi che non fanno parte della tabella nazionale. riguarda soprattutto dei casi particolari: cioè, quando le facoltà abbiano a disposizione un cultore di una determinata disciplina, il quale sia particolarmente adatto a tenere una cattedra in un determinato campo dove egli abbia acquistato particolare competenza.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Agli insegnamenti complementari, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938. n. 1652, e nella legge 3 novembre 1952, n. 1787, è aggiunto l'insegnamento di cancerologia clinica e sociale al terzo biennio ».

L'onorevole Trabucchi, relatore, propone di sostituire le parole « è aggiunto l'insegnamento di cancerologia clinica e sociale al terzo biennio » con le parole: « sono aggiunti i due seguenti: « cancerologia clinica e sociale; chemioterapia ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 1:

« Agli insegnamenti complementari, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e nella legge 3 novembre 1952, n. 1787, sono aggiunti i due seguenti: cancerologia clinica e sociale; chemioterapia ».

(*È approvato*).

Il relatore propone il seguente articolo aggiuntivo:

«L'insegnamento della chemioterapia è pure aggiunto agli insegnamenti complementari elencati rispettivamente nelle tabelle: XXV, per la laurea in scienze biologiche; XXVII, per la laurea in farmacia; XXXIII, per la laurea in medicina veterinaria, allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

« Le disposizioni della presente legge avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia nell'anno accademico 1953-54 ».

Ritengo superfluo questo articolo. Ne propongo, pertanto, la soppressione.

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'intesa che chi è favorevole alla soppressione voterà contro il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Roffi e Bardellini: Concessione di un contributo straordinario al Comitato promotore delle celebrazioni del IV centenario della nascita di Torquato Tasso. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1070).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Roffi e Bardellini: Concessione di un contributo straordinario al Comitato promotore delle celebrazioni del IV centenario della nascita di Torquato Tasso.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole su questo provvedimento che è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Di questa proposta di legge io stesso sono relatore. Il provvedimento riveste carattere di urgenza e sono certo che la Commissione lo vorrà approvare senz'altro per potere attuare le celebrazioni già in corso in onore del suddetto sommo Poeta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore del Comitato promotore per la celebrazione del IV centenario della nascita di Torquato Tasso.

La spesa farà carico al capitolo n. 192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55».

Trattandosi di articolo unico, e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione per l'esercizio 1954-55, a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 e aumento del contributo ordinario di lire 110.000.000, di cui il predetto Ente beneficia per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, a lire 167.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-1955. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato. (1049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione per l'esercizio 1954-55, a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 e aumento del contributo ordinario annuo di lire 110.000.000, di cui il predetto Ente beneficia per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, a lire 167.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato e ha il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro della Camera.

L'onorevole D'ambrosio, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Si tratta di un contributo straordinario e di un contributo ordinario da corrispondere a questo Ente, il quale ha alle sue dipendenze 29 scuole marittime professionali. Dette scuole funzionano con il contributo del Ministero della pubblica istruzione e di altri Istituti. L'Ente ha alle sue dipendenze 500 persone che, per la verità, percepiscono stipendi di fame. Tuttavia, detto personale non è stato pagato dal mese di giugno scorso, per mancanza assoluta di fondi. Perciò, il Ministro della pubblica istruzione, a conoscenza di tale precaria situazione, ha voluto venire incontro a questa necessità chiedendo un contributo straordinario di 57 milioni. Credo che non ci sia altro da aggiungere e che la Commissione vorrà senz'altro approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione, per l'esercizio 1954-55, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il contributo annuo di lire 110.000.000 di cui il predetto Ente attualmente beneficia, per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, è elevato a lire 167.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla maggiore spesa complessiva di lire 80.000.000 di cui agli articoli 1 e 2 si farà

fronte con la riduzione, per equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 516 « Fondo occorrente ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Boggiano Pico: Collocamento a riposo degli insegnanti elementari. (Approvata dalla VI commissione permanente del Senato). (773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Boggiano Pico: Collocamento a riposo degli insegnanti elementari.

Il parere della Commissione finanze e Tesoro sugli emendamenti presentati non ci è ancora pervenuto. Io credo che, forse, è bene approvare la legge nel testo del Senato, per evitare che con la chiusura del corrente anno scolastico un certo numero di insegnanti elementari venga collocato a riposo prima di avere modo di usufruire dei benefici della legge stessa.

LOZZA. Da parte mia, accetto la proposta del Presidente, se la Commissione si trova d'accordo nel presentare una proposta di iniziativa parlamentare concordata, per venire incontro alle esigenze che hanno determinato gli emendamenti Altrimenti, sono costretto a non accettarla, per delle ragioni di notevole importanza.

BUZZI, *Relatore*. Ci troviamo di nuovo di fronte al dubbio della volta scorsa, tutti convinti della necessità di sanare questa situazione. Si tratta di trovare la strada giusta. Mi permetto di richiamare l'attenzione sulla proposta di legge presentata al Senato dai senatori Schiavone e Ciasca, la quale è fondata su un principio diverso da quello della proposta di legge del senatore Boggiano Pico. Per questa legge dobbiamo superare la difficoltà di rendere retroattivo il provvedimento e di consentire la promozione al grado VIII di quel personale che ha prestato servizio in quei provveditorati che hanno applicato rigidamente la disposizione del collocamento in pensione di ufficio. I senatori Schiavone e Ciasca, invece, si attengono ad un criterio che ci può consentire molto più facilmente di superare le difficoltà del Tesoro. Essi dicono: la legge istitutiva dei ruoli aperti prevede, in sede di applicazione, la rivalutazione della carriera degli insegnanti già collocati a riposo secondo il nuovo sviluppo che i ruoli aperti consentono. In sede di ratifica della legge istitutiva dei ruoli aperti, si è estesa la carriera dei maestri al grado VIII. Non si tratta di un nuovo provvedimento, ma, sempre in applicazione della legge istitutiva dei ruoli aperti, di estendere il grado VIII a tutti i maestri collocati a riposo. Mentre difficilmente si potrebbero muovere obiezioni alla proposta di legge Schiavone e Ciasca perchè c'è già la legge che estende la carriera al grado VIII, alla proposta in esame possono essere portate delle obiezioni anche per i riflessi che potrebbe avere su altre categorie di dipendenti.

Non ho nulla in contrario a che si concordi una proposta di legge, come suggerisce l'onorevole Lozza, in modo da consentirci oggi di approvare la proposta Boggiano Pico, così com'è, e di garantirci per il futuro evitando che debba ancora aggravarsi la situazione per quelli che vanno in pensione nel corrente anno.

Tuttavia, posso dire che ci sono più probabilità di riuscita con la proposta di legge Schiavone e Ciasca che non con un provvedimento apposito.

LOZZA. Concordo con l'onorevole Buzzi. Se la proposta di legge Schiavone e Ciasca sarà approvata dal Senato, vedremo di risolvere tutto il problema secondo giustizia. Se la proposta Schiavone e Ciasca non sarà approvata, allora provvederemo con una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Poiché possiamo tenere delle altre sedute prima della chiusura estiva, penso che convenga attendere il parere della Commissione finanze e tesoro ancora per uno o due giorni. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione può essere rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Del Vecchio Guelfi Ada ed altri: Sistemazione del personale insegnante della scuola elementare in assegnazione provvisoria per causa di forza maggiore. (339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Del Vecchio Guelfi Ada, De Lauro Matera Anna, Secreto, Coggiola,

Lozza, Natta, Marangone Vittorio, Malagugini e Preti: Sistemazione del personale insegnante della scuola elementare in assegnazione provvisoria per causa di forza maggiore.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. La Commissione interni ha lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari senza esprimere il suo parere. Si intende che vi abbia rinunziato.

L'onorevole Lozza, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOZZA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! La proposta in esame intende risolvere un annoso problema che angustia la vita della scuola elementare. Durante il periodo bellico molti insegnanti elementari avevano ottenuto la concessione della sede provvisoria. Tale sede è stata mantenuta, poi, nel 1944-45 e negli anni successivi per concessione ministeriale. Gli insegnanti elementari, posti in sede provvisoria per causa di forza maggiore, ogni anno dovevano chiedere il trasferimento; se il trasferimento non veniva concesso, rimanevano nella sede provvisoria. Nel dopoguerra, non tutti gli insegnanti sono riusciti a rientrare nella sede di origine. Molti hanno avuto il trasferimento in altra sede. Tuttavia, alcune centinaia di insegnanti, pur avendo fatto ogni anno la domanda di trasferimento, si sono trovati nella condizione di non potere essere trasferiti nella sede in cui erano da anni. Cosicché, ancora oggi, abbiamo alcune centinaia di insegnanti che sono in sede provvisoria per cause determinate dalla guerra. Si tratta di risolvere tutto il problema. Come vi provvediamo? Facciamo ritornare tutti gli insegnanti alla sede di origine? Ciò, intanto, sarebbe difficile per molte ragioni e rappresenterebbe anche una grave ingiustizia.

Con il progetto in esame si mantiene la sede provvisoria, sino a quando non venga a rendersi vacante un posto definitivo nella stessa sede occupata provvisoriamente.

La proposta di legge dice che la riserva dei posti vacanti per questa categoria di maestri dovrebbe essere di un quinto, ma anche a me pare che la percentuale sia un po' troppo alta. Se così parrà alla Commissione e al Governo, la percentuale potrebbe essere ridotta anche ad un decimo. Si domanderà se stabilendo una tale percentuale potranno tutti gli interessati passare in sede definitiva. No, certamente; ma il problema verrà risolto piano piano, fino alla completa sanatoria. L'importante è che l'insegnante non faccia più, ogni anno, la solita spola.

Per quanto riguarda il dispositivo di legge, va tutto bene, tranne l'articolo 1 al quale, per motivi di chiarezza, ho presentato un emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BADALONI MARIA. Le argomentazioni addotte dal relatore non mi sembrano tutte persuasive e sono tali da lasciare qualche dubbio e qualche perplessità.

L'assegnazione della sede è avvenuta in un primo momento per cause di guerra, ma negli anni successivi non è più dipesa da questo fatto. Soprattutto negli ultimi anni si è verificato che alcuni hanno avuto l'assegnazione provvisoria e altri hanno chiesto trasferimento e pur avendo titoli anche superiori per ottenere il trasferimento, hanno avuto solo l'assegnazione provvisoria. Tutti sanno che i trasferimenti sono un vero e proprio concorso per titoli, con punteggio, graduatoria, ecc.

Facendo nel modo suggerito dalla proposta, si troverebbero avanti tutti quelli che hanno beneficiato dell'assegnazione anche non dipendente da cause di forza maggiore. Tutti coloro che chiedono normalmente il trasferimento vedrebbero questo provvedimento come un atto di ingiustizia.

Invito, pertanto, la Commissione a volere riflettere attentamente prima di dare il proprio voto, onde evitare che per favorire un determinato gruppo di insegnanti se ne danneggi un altro.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo sia opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione può essere rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sesegreta delle seguenti proposte di legge:

RESTA e SEGNI: Modificazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 1127, relativa all'istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie (950):

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Senatori CIASCA ed altri: Raccolta e stampa a spese dello Stato degli scritti di Francesco Saverio Nitti (878):

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

CAVALLOTTI ed altri: Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia (352):

Presenti e votanti. 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 26
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

Senatori ROFFI e BARDELLINI: Concessione di un contributo straordinario al Comitato promotore delle celebrazioni del IV centenario della nascita di Torquato Tasso (1070):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli. . . . 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e del seguente disegno di legge:

«Concessione per l'esercizio 1954-55, a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 e aumento del contributo ordinario annuo di lire 110.000.000, di cui il predetto Ente beneficia per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, a lire 167.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55» (1049):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli. . . . 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Basile Guido, Buzzi, Caronia, Cavallotti, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Ebner, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Gui, L'Eltore, Lozza, Malagugini, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Moro, Natta, Nicosia, Perdonà, Pino, Resta, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Secreto, Trabucchi.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI